

Decreto federale sul finanziamento della garanzia dei tracciati per le tratte rinviate della NFTA

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 16 del decreto del 4 ottobre 1991² sul transito alpino;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 2004³,

decreta:

Art. 1

Per finanziare la garanzia dei tracciati per le tratte rinviate della NFTA è autorizzato un credito di 15 milioni di franchi dal Fondo per grandi progetti ferroviari.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS **101**
2 RS **742.104**
3 FF **2004** 4529

